

Associazione dei comuni per l'Agenda21 Isola bergamasca e Dalmine-Zingonia

STATUTO

Art. 1 - Denominazione. Natura Giuridica.

1. I comuni di Boltiere, Bonate Sotto, Bottanuco, Calusco d'Adda, Carvico, Ciserano, Comun nuovo, Dalmine, Filago, Levate, Madone, Osio Sopra, Osio Sotto, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Stezzano, Verdello, Verdellino, Villa d'Adda, Zanica costituiscono l'associazione denominata "Associazione dei comuni per l'Agenda21 isola bergamasca Dalmine - Zingonia" con effetto dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. L'associazione, senza fini di lucro, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni previste dalla legge per potersi qualificare come O.N.L.U.S..
3. L'associazione è costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile qualificandosi come associazione non riconosciuta.

Art. 2 - Sede, scopo e durata.

1. La sede dell'associazione è stabilita in Dalmine, presso la sede dell'Ufficio Agenda21, sito nel point Tecnodal, via Monte Pasubio 5 Dalmine.

Ove necessario, con il voto favorevole dell'assemblea potrà essere deliberata la variazione della sede.

2. L'associazione ha la finalità precipua di svolgere tutte le attività, di assumere tutte le obbligazioni e di concludere tutti gli accordi necessari all'attuazione delle previsioni contenute nella convenzione sottoscritta per l'avvio e la gestione del "Progetto Agenda21 Isola bergamasca Dalmine-Zingonia" così come già approvato dai comuni sottoscrittori con atti interni e aventi i seguenti caratteri di:

- ✓ Definizione e aggiornamento di strategie di sviluppo sostenibile e piani d'azione ambientale da sviluppare attraverso un processo di consultazione del Forum.
- ✓ Realizzazione e aggiornamento degli studi per la caratterizzazione ambientale del territorio (Rapporto sullo Stato dell'Ambiente), la contabilizzazione degli elementi di qualità ambientale anche finalizzati alla certificazione ambientale, la realizzazione di studi e di sperimentazioni per la contabilità ambientale.
- ✓ Attivazione di processi di sviluppo sostenibile misurati sugli Aalborg commitments con particolare attenzione alla qualificazione dei programmi di pianificazione locale, dei progetti di riqualificazione dell'esistente mediante strumenti di partecipazione su scala locale e sovralocale, dei processi virtuosi inerenti le pratiche di gestione quotidiana dell'ente pubblico e degli attori coinvolti.
- ✓ Sviluppo di iniziative di promozione, formazione e informazione delle popolazioni coinvolte e delle realtà sociali ed economiche operanti nei territori.
- ✓ Attività di intercettazione di risorse finanziarie a sostegno delle attività sopra dette.

3. La durata dell'associazione è a tempo determinato dalla presenza di soci ordinari, e comunque fino al-2030.

Art. 3 - Fondo comune.

1. Il fondo comune è costituito con i contributi degli associati e con sovvenzioni e contributi alla stessa versati a titolo di liberalità. L'associazione può ricevere trasferimenti dagli enti aderenti in misura corrispondente alle necessità di approvvigionamento di beni e servizi necessari all'attuazione del progetto per la cui attuazione è costituita.
2. I fondi non utilizzati alla scadenza dell'Associazione e derivanti dai trasferimenti e/o da contributi rimangono in carico all'Associazione che si impegnerà a destinarli su altri progetti ed iniziative su indicazione del Consiglio di Amministrazione. I fondi derivanti dalle quote associative e da liberalità sono ripartiti tra i Comuni Soci ordinari.

Art. 4 - Soci ordinari.

1. Possono aderire all'associazione, previa approvazione da parte dell'assemblea, anche altri Comuni. La qualità di socio non è trasmissibile. L'ingresso dei nuovi soci non comporterà atti di riapprovazione della presente convenzione.
2. All'atto dell'adesione, i nuovi aderenti dovranno accettare integralmente lo Statuto dell'associazione. L'adesione all'associazione potrà essere subordinata al versamento di quote una tantum finalizzate al finanziamento delle misure di attuazione del "Progetto Agenda21 Isola bergamasca Dalmine e Zingonia"
3. La qualità di socio ordinario cessa con il verificarsi di una delle seguenti cause:
 - scioglimento dell'Ente;
 - recesso;
 - esclusione.

Art. 5 - Recesso.

Ciascun socio ordinario può recedere dall'associazione con un preavviso di sei mesi comunicato al Presidente e al C.d.A. dell'associazione e agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia della Delibera di Consiglio Comunale con cui è stata deliberata la decisione di recedere dall'Associazione. Il socio che ha comunicato il recesso resta obbligato al versamento delle quote associative fino al 1/1 dell'anno successivo.

Art. 6 - Esclusione del socio ordinario.

1. L'esclusione del socio può essere disposta con provvedimento del Presidente, per morosità nel versamento delle quote associative. Decorso un mese dalla scadenza del termine di versamento, il Presidente diffida il socio moroso concedendo un ulteriore termine di 30 giorni. Scaduto anche questo termine, il Presidente dispone l'esclusione.
2. L'esclusione è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio escluso e agli altri soci. Il Socio escluso rimane comunque obbligato al versamento della quota associativa non versata nei termini, maggiorata degli interessi applicati in misura doppia del tasso legale di interessi vigente nel periodo. Per la riscossione il Presidente potrà avvalersi dei mezzi di tutela dei crediti previsti dalla legge.

Art. 7 - Quote associative, esercizi finanziari.

1. Le quote associative sono stabilite dall'assemblea in misura adeguata ad assicurare il pagamento delle spese di funzionamento dell'associazione.
2. La quota associativa è fissata, inizialmente, nella somma di euro 1000,00 da versarsi unicamente al momento dell'adesione, più una quota, da versarsi annualmente, pari a euro 0,50 per abitante, facendo riferimento al numero degli abitanti al 31/12 dell'anno precedente.
3. L'Assemblea può stabilire, con propria deliberazione, la modifica della quota associativa; tale variazione della quota associativa non costituisce variazione al presente Statuto, e viene pertanto adottata a maggioranza semplice.
4. Gli esercizi finanziari dell'associazione coincidono con l'anno solare iniziando il 1° gennaio e terminando il 31 dicembre di ogni anno.
5. Entro il mese di marzo di ogni anno il Presidente dovrà redigere il documento di rendiconto finanziario e patrimoniale dell'associazione. L'assemblea, appositamente convocata entro il 31 maggio di ogni anno esamina il rendiconto approvandolo ovvero richiedendo le opportune revisioni al Presidente. Nel caso in cui l'assemblea, benché ritualmente convocata, non si riunisca nei termini per mancanza del numero legale il rendiconto si considererà regolarmente approvato.
6. Il rendiconto dovrà evidenziare separatamente l'utilizzazione dei fondi ricevuti per lo sviluppo e l'attuazione del Progetto Agenda21 Isola bergamasca Dalmine e Zingonia dall'utilizzo dei fondi provenienti dalle quote sociali o da altri contributi o liberalità.

Art. 8 - Soci Sostenitori.

Oltre ai soci ordinari, con il voto favorevole dell'assemblea è consentita l'adesione, con la qualifica di socio sostenitore, di Enti pubblici, fondazioni e associazioni, riconosciute o meno come persone giuridiche, senza finalità di lucro e operanti nel campo dell'ambiente.

I soci sostenitori contribuiscono all'attività dell'associazione mediante contributi in denaro, ovvero mediante la fornitura di supporto tecnico, logistico, strumentale o informativo.

Ai sostenitori è riconosciuto il diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto.

La qualità di Socio Sostenitore può cessare per le seguenti cause:

- scioglimento del soggetto (Ente pubblico, fondazione, associazione) avente la qualifica di Socio Sostenitore;
- recesso;
- esclusione.

L'esclusione è disposta dall'Assemblea, con voto a maggioranza semplice, su proposta del C.d.A. Il C.d.A. propone all'Assemblea l'esclusione dei Soci Sostenitori nei casi in cui questi mettano in atto comportamenti od attività in contrasto con gli scopi statutari della presente Associazione, di cui all'art. 2 dello Statuto.

Art. 9 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'associazione l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente.

Art. 10 - L'Assemblea dei Soci.

L'assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote associative.

I soci sono rappresentati, nelle riunioni dell'assemblea, dal Sindaco o da suo delegato.

Alle riunioni dell'assemblea partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto, i sostenitori.

L'assemblea si considera regolarmente costituita quando, all'orario della prima convocazione, sia presente la maggioranza dei soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del rendiconto e per l'approvazione del bilancio preventivo. L'avviso di convocazione è inviato a tutti i soci e a tutti i sostenitori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, in alternativa, nelle altre forme richieste dal socio o dal sostenitore.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, e comunque quando lo richieda un terzo dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo le eccezioni espressamente indicate.

L'assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- approvare il rendiconto finanziario e patrimoniale;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare l'adesione di nuovi soci e di sostenitori;
- deliberare, con maggioranza qualificata dei soci aventi diritto al voto, la variazione della sede;
- apportare modifiche al presente statuto, col voto favorevole dei 2/3 dei soci totali;
- eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- approvare eventuali regolamenti;
- stabilire l'ammontare delle quote associative.

L'Assemblea può inoltre stabilire l'ammontare del rimborso spese per i componenti del C.d.A.

Non è prevista l'attribuzione di gettoni di presenza o di indennità di carica.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto, a cura del Presidente o di suo incaricato anche esterno all'Assemblea, un verbale, che viene poi trasmesso a tutti i soci.

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, e in occasione della riunione fondativa dell'Assemblea, la presidenza dell'Assemblea è assunta dal rappresentante del Comune socio fondatore con il maggior numero di abitanti.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è composto da 7 membri; ad esso competono tutti gli atti e i poteri non espressamente attribuiti alle competenze dell'Assemblea dei soci o al Presidente.

L'elezione del C.d.A. avviene per scrutinio segreto; nel caso i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione siano in numero superiore al numero dei consiglieri da eleggere, si considerano eletti coloro i quali ottengono più voti; a parità di voti, si considera eletto il candidato più anziano.

Dopo l'elezione del C.d.A., questo si autoconvoca per l'elezione del Presidente.

Il C.d.A. in qualsiasi momento può sfiduciare il Presidente ed eleggere uno nuovo, sempre tra i componenti del C.d.A.

In caso di dimissioni di uno o più dei componenti del C.d.A., l'assemblea è chiamata ad effettuare l'elezione o le elezioni di surroga.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del C.d.A., l'intero C.d.A. ed il Presidente si considerano decaduti, e l'Assemblea è chiamata ad eleggere un nuovo C.d.A.

Il C.d.A. si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. Le sue sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del C.d.A. sono prese a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione del C.d.A. viene redatto un verbale, a cura del Presidente o di suo incaricato, che viene poi messo a disposizione di tutti i soci.

Art. 12 - Presidente.

Il Presidente è eletto dal C.d.A., che convoca e presiede. Presiede e convoca l'Assemblea dei soci.

Il Presidente nomina, all'interno del C.d.A., un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento temporaneo.

Il Presidente dura in carica tre anni, e può essere rieletto.

In caso di dimissioni, sfiducia, rimozione o decadenza del Presidente, questi resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente.

In caso di decadenza dell'intero C.d.A. e del Presidente, quest'ultimo (o il Vicepresidente in sua vece) resta in carica unicamente per la convocazione dell'Assemblea che dovrà eleggere il nuovo C.d.A.

Il Presidente ha le seguenti competenze:

- comporre l'ordine del giorno, convocare e presiedere il C.d.A.;
- comporre l'ordine del giorno, convocare e presiedere l'Assemblea;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti di terzi;
- conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie;
- assumere, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del C.d.A., sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- stipulare contratti fino ad un importo di 2500,00 euro.

Art. 13 - Contabilità dell'Associazione.

Le gestione dei fondi e del patrimonio dell'associazione è riassunta in appositi registri contabili. Oltre alla documentazione e ai registri previsti dalle norme fiscali, dovrà essere assicurata la tenuta di un libro giornale, tenuto anche mediante supporti elettronici, nel quale dovranno essere tempestivamente registrati i crediti ed i debiti ed i relativi pagamenti e riscossioni.

Art. 14 - Gestione operativa dell'Associazione.

L'associazione si avvarrà per il raggiungimento degli scopi statutari della sua struttura operativa, individuata nell'ufficio di Agenda 21 isola bergamasca Dalmine e Zingonia appositamente

costituito. Il Consiglio di amministrazione e il presidente esercitano su questo compiti di indirizzo, controllo e nomina dei componenti.

L'ufficio Agenda21 isola bergamasca Dalmine e Zingonia e i suoi componenti è nominato per tre anni, previa verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 15 - Risorse economiche.

L'associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- eventuali avanzi di gestioni;

Costituiscono risorse economiche dell'associazione anche tutti i beni acquistati con i suddetti introiti. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal consiglio e ratificati dall'assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità dell'associazione.

I proventi derivanti dalle attività commerciali o produttive marginali sono inseriti nel bilancio dell'associazione e il loro utilizzo viene deliberato dall'assemblea.

I fondi sono gestiti secondo modalità stabilite dal C.d.A.

Art. 16 - Quota sociale.

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. La quota è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17 - Modifiche allo Statuto.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi dell'associazione o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei soci ordinari totali.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con voto favorevole di almeno i 3/4 degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità di liquidazione dello stesso, nominando uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i soci e determinandone i poteri.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, ed estinti gli obblighi in essere, il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto ad associazioni senza fini di lucro o per fini di utilità

pubblica, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge n. 622, art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996.

Art. 19 - Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.